

LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA
AI CITTADINI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Si fa seguito alla precedente nota regionale del 13 agosto 2007 prot. 454345/50.07.01.01 con la quale si è provveduto a trascrivere la nota ministeriale di prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b, del 3 agosto 2007 relativa al diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini comunitari negli Stati dell'Unione, come previsto dal D.Lgs 30/07 che recepisce la direttiva 2004/38/CE, e si richiama la nota ministeriale datata 19.02. 2008 prot. DGRUERI/II/3152/I.3.B/1 che detta precisazioni in merito all'erogazione di assistenza sanitaria a cittadini comunitari dimoranti in Italia e privi di copertura sanitaria, per integrare le vigenti disposizioni.

Si richiamano altresì le linee guida della Commissione Europea del 2.07.2009 relativamente alla copertura sanitaria ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione.

Considerato che, a distanza dall'applicazione del citato decreto legislativo, si sono evidenziate alcune fattispecie non previste e situazioni per le quali si sono resi necessari chiarimenti interpretativi anche con il Ministero della Salute e Ministero dell'Interno, si riassumono di seguito le integrazioni, precisazioni e chiarimenti sulle modalità di intervento inerenti alle varie categorie di aventi diritto e i relativi requisiti richiesti, precisando che dette disposizioni si applicano anche ai cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) ed alla Repubblica di S. Marino. Per quanto riguarda la Svizzera va precisato che la libertà di circolazione va integrata anche con le disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria contenute nell'accordo tra lo Stato Elvetico e gli Stati dell'Unione Europea del 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002.

La direttiva, nel riconoscere il diritto di soggiorno ai cittadini comunitari, al fine di evitare che coloro che esercitano tale diritto costituiscano un onere eccessivo per il sistema di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, assoggetta detto diritto ad alcune condizioni e lo subordina al possesso di determinati requisiti, come di seguito precisato:

Per un periodo non superiore a tre mesi, i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

Per periodi superiori ai tre mesi è stato riconosciuto il diritto di soggiorno con relativa iscrizione anagrafica senza obbligo di richiedere il permesso di soggiorno (obbligo rimasto solo per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari) al cittadino comunitario nei seguenti casi :

- a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- b) dispone di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello stato di soggiorno, e di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo;
- c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studio o di formazione professionale e dispone per sé ed i suoi familiari di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo;
- d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino UE che ha diritto a soggiornare ai sensi delle lettere precedenti.

Per la suddetta iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani ai sensi della legislazione vigente in materia, il cittadino dell'Unione, a seconda dei casi su indicati, deve presentare la documentazione attestante rispettivamente:

- a) l'attività lavorativa;
- b) la disponibilità di risorse economiche (anche con dichiarazione ai sensi degli articoli 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo;

- c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilità di risorse economiche e di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo;
- d) la relazione di parentela per i familiari.

CONSEGUENZE DELLA DIRETTIVA SULL'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN

SOGGIORNO DI DURATA INFERIORE AI TRE MESI

PER I SOGGIORNI DI DURATA INFERIORE AI TRE MESI, LA SOLA FORMALITÀ RICHIESTA PER IL CITTADINO COMUNITARIO, È IL POSSESSO DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO PER L'ESPATRIO; PERTANTO, NON VA PRESENTATA AL COMUNE ALCUNA RICHIESTA E NON È PREVISTA, IN GENERALE, L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, SE NON PER I LAVORATORI STAGIONALI CON REGOLARE CONTRATTO DI LAVORO ED EVENTUALMENTE PER I TITOLARI DI MODELLI E106, E109 O S1 CON VALIDITÀ PARI O INFERIORE A TRE MESI. SI RICORDA CHE PER I TITOLARI DEI MODELLI E106 O S1 NON VA RILASCIATA LA TESSERA SANITARIA MA L'ALLEGATO 5. GLI ONERI PER LE PRESTAZIONI EROGATE AI TITOLARI DEI CITATI MODELLI SONO A CARICO DELLE ISTITUZIONI ESTERE COMPETENTI.

SI RAMMENTA CHE, AI FINI DELL'ASSISTENZA SANITARIA DEI CITTADINI IN TEMPORANEO SOGGIORNO, TROVA APPLICAZIONE LA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE CHE ASSICURA LA PRESTAZIONE, DIETRO PRESENTAZIONE DI UN IDONEO ATTESTATO DI DIRITTO. NEL CASO IN CUI IL CITTADINO COMUNITARIO NE SIA SPROVVISTO, L'AZIENDA ULSS, ACQUISITE AGLI ATTI LE GENERALITÀ DELL'ASSISTITO E COPIA DEL SUO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, POTRÀ RICHIEDERE, D'UFFICIO, DETTO ATTESTATO ALL'ISTITUZIONE COMPETENTE DELLO STATO ESTERO. IN MANCANZA DELLE SUDETTE CONDIZIONI IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE DOVRÀ ESSERE RICHIESTO DIRETTAMENTE ALL'ASSISTITO CHE, AI SENSI DELL'ART. 25 LETTERA B) DEL REG. 987/2009, POTRÀ RICHIEDERE IL RIMBORSO ALLA PROPRIA ISTITUZIONE COMPETENTE.

SOGGIORNO DI DURATA SUPERIORE AI TRE MESI

Con Comunicazione 313 del 2 luglio 2009 la Commissione delle Comunità Europee ha impartito orientamenti per un migliore recepimento ed una migliore applicazione della Direttiva 2004/38/CE precisando che la libera circolazione delle persone costituisce uno dei cardini dell'Unione Europea e che le disposizioni che concedono tale libertà vanno considerate in senso estensivo.

Fermo restando che il cittadino dell'Unione che soggiorna nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, in linea generale, deve richiedere l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente, la Commissione ha altresì chiarito che il cittadino dell'Unione Europea presente in Italia per un soggiorno superiore a tre mesi e munito di TEAM che non intende spostare la propria residenza nello Stato membro ospitante, mantenendo il centro dei propri interessi presso il Paese di origine, può richiedere l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione temporaneamente presente continuando ad avere diritto alle prestazioni medicalmente necessarie, senza essere iscritto al SSN.

È stato messo in risalto dalla Commissione Europea di porre particolare attenzione nei casi di lavoratori distaccati o studenti che frequentano corsi di studi in Italia, pur mantenendo la residenza nel Paese che ha emesso la TEAM, in quanto la copertura sanitaria è da considerarsi completa e ad essi vanno riconosciute come medicalmente necessarie, anche per periodi superiori ai tre mesi, tutte le prestazioni sanitarie che saranno addebitate alle istituzioni estere.

Il cittadino dell'Unione che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti casi:

1. è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
2. è familiare, anche non cittadino dell'Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
3. è familiare di cittadino italiano;

4. è in possesso di una *Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia.*

5. è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109(o E37), E120, E121 (o E33) o S1

Di seguito si indicano ulteriori specificazioni:

1. LAVORATORE SUBORDINATO O AUTONOMO NELLO STATO;

Se il cittadino dell'Unione è lavoratore, si provvederà alla sua iscrizione al SSN, unitamente ai familiari (ancorché non cittadini dell'Unione che però devono essere in possesso del permesso di soggiorno per familiari di cittadino UE), per la durata del rapporto di lavoro secondo le modalità sotto enunciate:

- Se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia esso subordinato o autonomo, l'iscrizione deve essere annuale, rinnovabile per i primi cinque anni;
- Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato l'iscrizione al SSN deve essere effettuata fino alla naturale scadenza del contratto, se inferiore all'anno, o di anno in anno se di durata superiore.

Possono verificarsi alcune situazioni particolari per le quali il cittadino dell'Unione, seppur non iscritto all'anagrafe ma con attività lavorativa in Italia, alle dipendenze di ditta italiana, abbia diritto ad essere iscritto al SSN (a mero esempio si citano gli autotrasportatori). Nell'incertezza contattare l'Ufficio preposto della Regione.

MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE AL SSN

Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, iscritto al SSN, mantiene la titolarità del diritto all'iscrizione al SSN nelle seguenti ipotesi:

- a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- b) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 21 aprile 2000, n. 181("Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lett. a), legge 17 maggio 2001, n.144", così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, recante "Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n.181");
- c) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno dalla data di cessazione di ogni rapporto di lavoro;
- d) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, e segue un corso di formazione professionale;
- e) è in stato di disoccupazione volontaria, debitamente comprovata, e segue un corso di formazione professionale collegato all'attività professionale precedentemente svolta.

I periodi di iscrizione alle liste di mobilità sono considerati al pari della disoccupazione involontaria.

Nel caso di donne in gravidanza, *ex lavoratrici, in disoccupazione involontaria*, che non possono per ovvi motivi iscriversi o *mantenere* l'iscrizione al Centro per l'impiego, ovvero rendere la dichiarazione di pronta disponibilità, mantengono l'iscrizione al SSN fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio, in analogia con quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lettera d) del D.lgs. 286/98. Mantengono l'iscrizione al SSN gli eventuali familiari che non abbiano autonomo diritto di soggiorno.

Come previsto dall'art. 13 del D.lgs 30/07 beneficiano del mantenimento al diritto di soggiorno e di conseguenza all'iscrizione al SSN i familiari dei cittadini dell'Unione che si trovino nelle condizioni sopra descritte.

2. FAMILIARE, ANCHE NON CITTADINO DELL'UNIONE, DI UN LAVORATORE SUBORDINATO O AUTONOMO NELLO STATO;

3. FAMILIARE DI CITTADINO ITALIANO.

Per la definizione di *familiare*, di cui ai punti 2 e 3, si fa riferimento a quanto indicato nelle circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007 e n. 39 del 18 luglio 2007, recanti disposizioni per l'applicazione della direttiva 2004/38/CE. Sono, pertanto, considerati familiari:

1. il coniuge;
2. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e i discendenti del coniuge;
3. gli ascendenti diretti a carico e gli ascendenti del coniuge a carico.

Nelle linee guida della Commissione europea del 2 luglio 2009 è precisato altresì che la nozione di discendente/ascendente diretto si estende anche agli adottati/adottanti e ai minori sottoposti a tutela/tutori permanenti o affidamento temporaneo. Non sussistono limitazioni quanto al grado di parentela.

La direttiva considera familiare anche il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante. Ai sensi della legislazione vigente in Italia, la persona convivente non possa, attualmente, essere considerata familiare. Se fosse possibile sarebbe meglio essere più espliciti, per esempio.

Per il coniuge o i figli di età inferiore ai 21 anni, se non titolari di autonomo diritto di soggiorno, *non è necessario dimostrare la vivenza a carico*.

Per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è richiesto il permesso di soggiorno. La durata dell'iscrizione al SSN per i familiari sarà pari a quella del titolare del diritto e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno.

Nei confronti dei familiari di cittadino italiano, se non titolari di autonomo diritto di soggiorno, si procederà all'iscrizione al SSN di anno in anno per cinque anni.

Come previsto dalle linee guida della Commissione Europea, nell'attuare la direttiva gli Stati Membri devono sempre agire *nell'interesse superiore del minore*. Secondo quanto contemplato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ne consegue che nel caso di genitore comunitario, regolarmente residente, di cittadino italiano minore, si possa provvedere all'iscrizione obbligatoria al SSN anche se non può definirsi a carico del minore stesso.

4. POSSESSO DI UN' ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE MATURATO DOPO 5 ANNI DI RESIDENZA IN ITALIA

Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato *legalmente e in via continuativa*, per cinque anni, nel territorio nazionale, tranne brevi interruzioni espressamente consentite dalla norma, acquisisce un diritto di soggiorno permanente che *comporta l'iscrizione a tempo indeterminato al SSN*.

L'iscrizione può essere effettuata presentando l'attestato rilasciato dal Comune di residenza che certifica la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

Tale titolo esonera l'interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal D.lgs 30/2007 per il riconoscimento del diritto al soggiorno.

Il diritto di soggiorno permanente è un diritto individuale pertanto i familiari del cittadino dell'Unione Europea devono maturare singolarmente tale diritto. L'unica eccezione riguarda *i figli minori* ai quali, ancorché non abbiano maturato i cinque anni di soggiorno, viene esteso il diritto di soggiorno permanente maturato dal genitore.

Secondo la citata circolare del Ministero dell'Interno, la condizione della continuità del soggiorno può essere accertata attraverso l'iscrizione anagrafica dell'interessato. Inoltre, la condizione che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che, nel corso dei cinque anni di soggiorno, l'interessato ha risieduto nel territorio alle condizioni previste dal D.lgs. 30/2007 e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.

La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari, o da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo. La continuità è invece interrotta dal provvedimento di allontanamento della persona interessata.

Il diritto di soggiorno permanente si perde, in ogni caso, a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Per il computo dei cinque anni si tiene conto dei periodi di residenza già trascorsi, anche se anteriori alla data di entrata in vigore del Dlgs 30/2007.

Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una "carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei".

In alcuni casi il cittadino dell'Unione *già lavoratore* acquisisce il diritto di soggiorno permanente prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno: pensionamento, sopravvenuta incapacità lavorativa permanente o, per i familiari, il decesso del titolare, come previsto e meglio enunciato all'art. 15 del sopracitato decreto.

Pertanto, qualora il cittadino in questione, al momento del rinnovo dell'iscrizione al SSN, si trovi privo dei requisiti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30/2007 e rientrasse nelle fattispecie sopracitate andrà indirizzato al comune di appartenenza al fine di verificare la possibilità di ottenere anticipatamente il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente.

5. TITOLARE DI UNO DEI SEGUENTI FORMULARI COMUNITARI: E106, E109 (O E37), E120, E121 (O E33) O S1

Si premette che rimangono sempre vigenti le norme per cui i cittadini dell'Unione Europea presenti sul territorio italiano per turismo, o cure, non hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, in quanto ai fini dell'assistenza sanitaria, trova applicazione la normativa comunitaria vigente che assicura la prestazione, dietro presentazione di un idoneo attestato di diritto (TEAM per cure necessarie, E112 o S2 per cure programmate, E123 o DA1 in caso di cure per malattia professionale) con oneri a carico dell'Istituzione estera competente.

Resta invece invariato il diritto all'iscrizione al SSN dei cittadini comunitari a seguito della presentazione degli attestati comunitari di seguito meglio specificati:

MODELLO E106 o S1:

lavoratori distaccati (e loro familiari), studenti, familiari di disoccupato: per i titolari del modello E106 o S1, l'iscrizione al SSN avverrà presso la ULSS competente per la durata della validità del modello. Nel caso in cui il formulario abbia validità superiore all'anno, l'iscrizione dovrà essere annuale, rinnovabile anno per anno e tali soggetti avranno diritto alla scelta del medico (o/e pediatra) di base, ma non al rilascio della tessera sanitaria. L'Azienda ULSS dovrà rilasciare l'allegato 5 che dovrà essere presentato al medico generico (pediatra) ogni volta.

MODELLO E120 o S1:

richiedenti la pensione di un altro Stato UE (e loro familiari), ma residenti in Italia; hanno diritto all'iscrizione al SSN presso la ULSS competente per la durata della validità del modello. Nel caso in cui il formulario abbia validità superiore all'anno, l'iscrizione dovrà essere annuale, rinnovabile anno per anno e tali soggetti avranno diritto alla scelta del medico (o/e pediatra) di base, ma non al rilascio della tessera sanitaria. L'Azienda ULSS dovrà rilasciare l'allegato 5 che dovrà essere presentato al medico generico (pediatra) ogni volta.

MODELLO E121 (E MODELLO E33) o S1:

pensionati europei e loro familiari (muniti di pensione di un'altro Stato UE, ma residenti in Italia); hanno diritto all'iscrizione al SSN presso la ULSS territorialmente competente, con la scelta del medico (pediatra) di base. Essendo la validità del modello in questione aperta, il cittadino dell'Unione Europea le cui prestazioni vengono erogate con oneri a carico di un'istituzione estera, va comunque iscritto con scadenza annuale fino al raggiungimento dei cinque anni utili all'ottenimento dell'attestazione di soggiorno permanente e quindi con conseguente iscrizione al SSN a tempo indeterminato, fermo restando che andranno verificati anche per gli anni successivi i presupposti che hanno originato il rilascio dell'attestato di diritto.

MODELLO E109 (E MODELLO E37) o S1:

familiari di lavoratore straniero occupato presso un altro Stato membro e residenti in Italia (può essere utilizzato anche dallo studente). Hanno diritto all'iscrizione al SSN presso l'ULSS territorialmente competente, con la scelta del medico (pediatra) di base per la validità dell'attestato. Nel caso in cui il formulario abbia validità superiore all'anno, l'iscrizione dovrà essere annuale, rinnovabile anno per anno

In seguito all'entrata in vigore dei regolamenti 883/04 e 987/09 dal 1° maggio 2010 ai titolari dei modelli sopra elencati non dovrà più essere rilasciata la TEAM cui provvederà invece l'istituzione competente (il sistema on-line nazionale è stato implementato con una funzione che consente l'esclusione dell'utilizzo della tessera sanitaria come TEAM, ai non aventi diritto, mediante la generazione di asterischi sul retro della stessa).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN

Premesso che spetta al Comune effettuare il controllo circa la sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario, ad ogni buon fine, nella successiva tabella vengono riassunti i criteri di iscrizione al SSN e la documentazione che il cittadino dell'Unione o suo familiare deve presentare alla Azienda ULSS nel caso abbia richiesto l'iscrizione anagrafica al Comune, sia già residente o abbia diritto all'attestato di soggiorno permanente:

TABELLA RIEPILOGATIVA - ISCRIZIONE AL S.S.N.:

SOGGETTI	VALIDITA' ISCRIZIONE AL S.S.N.	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
LAVORATORI / EX LAVORATORI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E LORO FAMILIARI		
<u>Lavoratore stagionale</u> in Italia con contratto di lavoro fino a tre mesi <u>ed eventuali familiari</u>	Iscrizione con scelta del medico per la durata del contratto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la durata. Per eventuali familiari • contratto di lavoro del titolare del diritto attestante il rapporto di lavoro e la durata. • documentazione tradotta e legalizzata, ove previsto, del matrimonio, ovvero, per i figli la nascita, ovvero per ascendenti la relazione di parentela; • documentazione attestante il carico familiare per discendenti con più di 21 anni o ascendenti; • permesso di soggiorno del familiare se cittadino non appartenente all'Unione Europea
<u>Lavoratore stagionale</u> in Italia con contratto di lavoro superiore a tre mesi <u>ed eventuali familiari</u>	Iscrizione con scelta del medico per la durata del contratto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea • contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la durata Per eventuali familiari • contratto di lavoro del titolare del diritto attestante il rapporto di lavoro e la durata. • attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea • documentazione tradotta e legalizzata, ove previsto, del matrimonio,

		<p>ovvero, per i figli la nascita, ovvero per ascendenti la relazione di parentela;</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione attestante il carico familiare per discendenti con più di 21 anni o ascendenti; • permesso di soggiorno del familiare se cittadino non appartenente alla Unione Europea
<p><u>Lavoratore subordinato</u> in Italia con contratto a tempo indeterminato <u>ed eventuali familiari</u></p>	<p>Iscrizione, con scelta del medico, annuale, rinnovabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi; • nulla osta rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione per i lavoratori rumeni e bulgari, che accedano a settori produttivi diversi da agricolo, turistico alberghiero, domestico, assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente specializzato (da non richiedere per i lavoratori che al gennaio 2007 erano già regolarmente soggiornanti). <p>Per eventuali familiari</p> <ul style="list-style-type: none"> • contratto di lavoro del titolare del diritto attestante il rapporto di lavoro e la durata o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione

		<ul style="list-style-type: none"> • documentazione tradotta e legalizzata, ove previsto, del matrimonio, ovvero, per i figli la nascita, ovvero per ascendenti la relazione di parentela; • documentazione attestante il carico familiare per discendenti con più di 21 anni o ascendenti; • permesso di soggiorno del familiare se cittadino non appartenente alla Unione Europea
<p><u>Lavoratore subordinato</u> in Italia con contratto a tempo determinato <u>ed eventuali familiari</u></p>	<p>Iscrizione, con scelta del medico, fino alla naturale scadenza del contratto, se inferiore all'anno, o di anno in anno se di durata superiore all'anno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la durata o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi; • nulla osta rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione per i lavoratori rumeni e bulgari che accedano a settori produttivi diversi da agricolo, turistico alberghiero, domestico, assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente specializzato (da non richiedere per i lavoratori che al gennaio 2007 erano già regolarmente soggiornanti). <p>Per eventuali familiari</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione • contratto di lavoro del titolare del diritto attestante il rapporto di lavoro e la durata o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi

		<ul style="list-style-type: none"> • documentazione tradotta e legalizzata, ove previsto, del matrimonio, ovvero, per i figli la nascita, ovvero per ascendenti la relazione di parentela; • documentazione attestante il carico familiare per discendenti con più di 21 anni o ascendenti; • permesso di soggiorno del familiare se cittadino non appartenente alla Unione Europea
<p><u>Lavoratore autonomo</u> in Italia <u>ed eventuali familiari</u></p>	<p>Iscrizione, con scelta del medico, annuale, rinnovabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale e/o attestazione di apertura partita IVA e/o apertura posizione INPS; • nulla osta rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione per i lavoratori rumeni e bulgari che accedano a settori produttivi diversi da agricolo, turistico alberghiero, domestico, assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente specializzato (da non richiedere per i lavoratori che al gennaio 2007 erano già regolarmente soggiornanti). <p>Per eventuali familiari</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione;

		<ul style="list-style-type: none"> • certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale e/o attestazione di apertura partita IVA e/o apertura posizione INPS del titolare del diritto; • documentazione tradotta e legalizzata, ove previsto, del matrimonio, ovvero, per i figli la nascita, ovvero per ascendenti la relazione di parentela; • documentazione attestante il carico familiare per discendenti con più di 21 anni o ascendenti; • permesso di soggiorno del familiare se cittadino non appartenente alla Unione Europea
<p><u>Ex lavoratore</u> temporaneamente inabile al lavoro a seguito di malattia o di infortunio <u>ed eventuali familiari</u></p>	<p>Iscrizione con scelta del medico finché perdura lo stato di malattia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione • certificazione comprovante l'inabilità al lavoro Per eventuali familiari • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • certificazione comprovante l'inabilità al lavoro del titolare del diritto • documentazione tradotta e legalizzata, ove previsto, del matrimonio, ovvero, per i figli la nascita, ovvero per ascendenti la relazione di parentela; • documentazione attestante il carico familiare per discendenti con più di 21 anni o ascendenti;

		<ul style="list-style-type: none"> • permesso di soggiorno del familiare se cittadino non appartenente alla Unione Europea;
<p><u>Ex lavoratrice</u> in stato di gravidanza non iscrivibile al centro per l'impiego perché impossibilitata a dare la pronta disponibilità all'attività lavorativa</p>	<p>Iscrizione con scelta del medico fino a sei mesi dopo la nascita del figlio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata; • certificazione dello stato di gravidanza e successivamente certificato di nascita del figlio; <p>Per eventuali familiari</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • certificato dello stato di gravidanza della titolare del diritto e successivamente certificato di nascita del figlio della titolare; • documentazione tradotta e legalizzata, ove previsto, del matrimonio, ovvero, per i figli la nascita; • permesso di soggiorno del familiare se cittadino non appartenente alla Unione Europea;
<p><u>Ex lavoratore</u> con precedente rapporto di lavoro inferiore ad un anno in stato di disoccupazione <u>involontaria ed eventuali familiari</u></p>	<p>Rinnovo iscrizione, con scelta del medico, per un 1 anno, rinnovabile ad ogni fine contratto di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione;

		<ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata; • certificato di iscrizione presso il Centro per l'impiego Per eventuali familiari • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • certificato di iscrizione, del titolare del diritto, presso il Centro per l'impiego • documentazione tradotta e legalizzata, ove previsto, del matrimonio, ovvero, per i figli la nascita, ovvero per ascendenti la relazione di parentela; • documentazione attestante il carico familiare per discendenti con più di 21 anni o ascendenti; • permesso di soggiorno del familiare se cittadino non appartenente alla Unione Europea;
<p><u>Ex lavoratore</u> con precedente rapporto di lavoro superiore all'anno in stato di disoccupazione <u>involontaria ed eventuali familiari</u></p>	<p>Rinnovo iscrizione, con scelta del medico, per un 1 anno, rinnovabile finché dura lo stato di disoccupazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata; • certificato di iscrizione presso il Centro per l'impiego Per eventuali familiari • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea

		<p>rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di iscrizione, del titolare del diritto, presso il Centro per l'impiego; • documentazione tradotta e legalizzata, ove previsto, del matrimonio, ovvero, per i figli la nascita, ovvero per ascendenti la relazione di parentela; • documentazione attestante il carico familiare per discendenti con più di 21 anni o ascendenti; • permesso di soggiorno del familiare se cittadino non appartenente alla Unione Europea;
<p><u>Ex lavoratore</u> in stato di disoccupazione <i>involontaria</i>, iscritto ad un corso di formazione professionale <i>ed eventuali familiari</i></p>	<p>Iscrizione con scelta del medico per un anno, per i corsi di durata superiore all'anno, o per la durata del corso di formazione per corsi inferiori all'anno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata; • certificato di iscrizione al corso professionale. <p>Per eventuali familiari</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • certificato di iscrizione al corso professionale del titolare del diritto;

		<ul style="list-style-type: none"> • documentazione tradotta e legalizzata, ove previsto, del matrimonio, ovvero, per i figli la nascita, ovvero per ascendenti la relazione di parentela; • documentazione attestante il carico familiare per discendenti con più di 21 anni o ascendenti; • permesso di soggiorno del familiare se cittadino non appartenente alla Unione Europea
<p><i>Ex lavoratore</i> in stato di disoccupazione <i>volontaria</i>, iscritto ad un corso di formazione professionale collegato all'attività professionale precedentemente svolta <i>ed eventuali familiari</i></p>	<p>Iscrizione con scelta del medico per un anno, per i corsi di durata superiore all'anno o per la durata del corso di formazione per corsi inferiori all'anno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata; • certificato di iscrizione al corso professionale collegato all'attività professionale precedentemente svolta. <p>Per eventuali familiari</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • certificato di iscrizione, del titolare del diritto, al corso professionale collegato all'attività professionale precedentemente svolta; • documentazione tradotta e legalizzata, ove previsto, del matrimonio, ovvero, per i figli la nascita, ovvero per ascendenti la relazione di parentela;

		<ul style="list-style-type: none"> • documentazione attestante il carico familiare per discendenti con più di 21 anni o ascendenti; • permesso di soggiorno del familiare se cittadino non appartenente alla Unione Europea
--	--	---

FAMILIARI DI CITTADINO ITALIANO

<u>Familiare</u> , di cittadino italiano	Iscrizione, con scelta del medico, annuale, rinnovabile	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • documentazione tradotta e legalizzata, ove previsto, del matrimonio, ovvero, per i figli del coniuge la nascita, ovvero per ascendenti la relazione di parentela; • documentazione attestante il carico familiare per discendenti con più di 21 anni o ascendenti. • permesso di soggiorno del familiare se cittadino non appartenente alla Unione Europea
<u>Genitore</u> , cittadino dell'Unione europea, di minore cittadino italiano	Iscrizione, con scelta del medico, annuale, rinnovabile	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione • documentazione attestante: la relazione di parentela

MINORI, CITTADINI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

<u>Minori</u> , appartenenti all'Unione europea in affidamento c/o famiglie o istituti	Iscrizione, con scelta del medico, per il periodo di affidamento, rinnovabile	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del tutore legale • provvedimento di affidamento rilasciato dall'Autorità competente.
--	---	---

CITTADINI DELL'UNIONE CON MODULISTICA RILASCIATA DA ISTITUZIONI ESTERE: MOD. E106, E120, E121, E109, S1

<u>Lavoratore distaccato, familiari / studente/ familiare di disoccupato</u> che soggiornano in Italia fino a 3 mesi	Iscrizione con scelta del medico e onere a carico di altro Stato UE con rilascio Allegato 5 per il periodo indicato sul mod. E106 o S1. Non si rilascia la TEAM	<ul style="list-style-type: none"> • modello E106 o S1
<u>Lavoratore distaccato/ studente/ familiare di disoccupato</u> che soggiornano in Italia per periodi superiori a tre mesi	Iscrizione con scelta del medico e onere a carico di altro Stato UE con rilascio dell'Allegato 5 per il periodo indicato sul mod. E106 o S1, in ogni caso per un periodo massimo di un anno, rinnovabile con nuovo mod. E106 o S1. Non si rilascia la TEAM	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione ***questa tipologia di cittadini può iscriversi anche nel registro della popolazione temporanea • modello E106 o S1
<u>Richiedente la pensione/ familiare del richiedente la pensione</u> erogata da altro Stato membro (in attesa del rilascio della pensione)	Iscrizione con onere a carico di altro Stato UE con rilascio dell'Allegato 5 per il periodo indicato sul mod. E120 o S1; in ogni caso per un periodo massimo di un anno, rinnovabile. Non si rilascia la TEAM	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione • modello E120 o S1

<p><u>Titolare di pensione/Familiare di titolare di pensione</u> erogata da altro Stato membro</p>	<p>Iscrizione annuale, rinnovabile, con tessera sanitaria e scelta del medico con onere a carico di altro Stato UE. Non si rilascia la TEAM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • modello E121(o E33) o S1 solo per il primo anno. Per gli anni successivi dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'accertamento della permanenza delle condizioni necessarie per la proroga dell'iscrizione
<p><u>Familiare di lavoratore in altro Paese dell'Unione Europea</u></p>	<p>Iscrizione annuale, rinnovabile, (o corrispondente alla validità del mod. E109 o S1 per periodi inferiori all'anno) con rilascio tessera sanitaria e scelta del medico con onere a carico di altro stato UE. Non si rilascia la TEAM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione ***questa tipologia di cittadini può iscriversi anche nel registro della popolazione temporanea • modello E109 (o E37) o S1 solo per il primo anno per tutti i Paesi ad eccezione di Francia, Germania e Portogallo per i quali il formulario E109 o S1 vale solo per 1 anno. Per gli anni successivi (ad eccezione di Francia, Germania e Portogallo per i quali deve essere ripresentato un nuovo mod. E109 o S1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'accertamento della permanenza delle condizioni necessarie per la proroga dell'iscrizione

CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E FAMILIARI, NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA, RESIDENTI IN ITALIA DA PIU' DI 5 ANNI

<p><u>Cittadino dell'Unione Europea</u> residente in Italia da più di 5 anni</p>	<p>Iscrizione con scelta del medico a tempo indeterminato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea
--	---	--

<u>Minore</u> , cittadino dell'Unione, residente in Italia da meno di cinque anni, figlio di genitori con attestazione di soggiorno permanente	Iscrizione con scelta del medico a tempo indeterminato	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea
<u>Familiare di cittadino comunitario non appartenente all'Unione Europea</u> residente in Italia da più di 5 anni <u>unitamente</u> al cittadino dell'Unione	Iscrizione con scelta del medico a tempo indeterminato	<ul style="list-style-type: none"> • carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei

CITTADINI COMUNITARI NON RIENTRANTI NELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

CITTADINI COMUNITARI MUNITI DI ASSICURAZIONE PRIVATA

L'assicurazione sanitaria riguarda particolari gruppi di cittadini comunitari, non rientranti nelle categorie sopra descritte regolarmente soggiornanti o residenti in Italia che non hanno diritto all'iscrizione al SSN e non risultano a carico dello Stato di provenienza ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, cioè che non esibiscano attestati di diritto (Modelli E 106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1, E123/DA1, E112/S2, TEAM).

Queste persone hanno l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione privata che, secondo indicazioni ministeriali, deve avere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia,
- coprire tutti i rischi nello Stato membro ospitante
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza,
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela,
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso,
- essere tradotta in italiano.

Si rammenta che essa NON DA' DIRITTO ALL'ISCRIZIONE AL SSN

Le Aziende ULSS interessate dovranno pertanto provvedere direttamente alla definizione delle procedure organizzative per l'eventuale erogazione delle prestazioni sanitarie e la richiesta di pagamento all'assistito o al rimborso all'assicurazione che ha emesso la polizza assicurativa.

CATEGORIA PROTETTA DI "PERSONE SOGGETTE ALLA TRATTA"

Le persone, cittadini comunitari che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 26 febbraio 2007, n. 17 (conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 recante disposizioni relative a proroga di termini previsti da disposizioni legislative), sono ammessi ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, previsti dall'art. 18 del decreto legislativo 286/1998 (T.U. Immigrazione), possono iscriversi al SSN, presentando un'attestazione rilasciata dal Questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente o associazione che gestisce il programma di assistenza ed integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma. L'iscrizione si interrompe se la persona abbandona il programma di assistenza ed integrazione.

Al termine del programma di assistenza e di integrazione la persona manterrà l'iscrizione al SSN se ha requisiti sopra descritti.

GRAVIDANZA, PARTO ED INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA

AI SENSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GRAVIDANZA, POSSONO ESSERE FORNITE PREVIA ESIBIZIONE DELLA TEAM, MENTRE PER L'EVENTO PARTO PROGRAMMATO DEVE ESSERE RICHiesto IL MODELLO E112 O S2 (CFR. CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITÀ PROT. N. 1000/II/4652 INVIATA CON NOTA PROT. N. 1200 DEL 10.2.1997: DONNE CHE DESIDERANO PARTORIRE NELLO STATO MEMBRO OVE RISIÈDE IL MARITO; DONNE CONIUGATE O NUBILI CHE DESIDERANO RITORNARE AL LORO PAESE DI ORIGINE PER AVERE L'AIUTO DELLE LORO FAMIGLIE; DONNE TITOLARI DI BORSE DI STUDIO CHE PARTORISCANO NELL'ARCO DI TEMPO IN CUI SVOLGONO LE PROPRIE RICERCHE ALL'ESTERO).

Invece, per quanto concerne l'interruzione volontaria di gravidanza, poiché non è previsto il rimborso nell'ambito della normativa comunitaria vigente, questa prestazione deve considerarsi a totale carico dell'assistita, a meno che l'interruzione di gravidanza sia ritenuta una prestazione medicalmente necessaria; nel qual caso la prestazione è gratuita (salvo eventuale previsione di ticket) se l'interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dall'istituzione competente del proprio Paese di provenienza.

Tutte coloro che non risultano assicurate presso uno Stato comunitario (e che non sono iscritte al SSN) dovranno presentare o un'assicurazione privata o pagare direttamente le prestazioni.

DETENUTI

Il D.lgs n. 230 del 22 giugno 1999 "Riordino della medicina penitenziaria" prevede che vengano iscritti obbligatoriamente al SSN i detenuti e gli internati, ivi compresi i detenuti in semi libertà o con forme alternative di pena, compresi quelli di cittadinanza straniera a parità di trattamento con i cittadini liberi limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari.

Tutti i detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema della compartecipazione alla spesa delle prestazioni erogate dal SSN.

CITTADINO DELL'UNIONE FAMILIARE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

Il D.Lgs 30/07 non prevede il caso di cittadino dell'Unione Europea, familiare di cittadino extracomunitario.

Al riguardo si ritiene che in assenza di autonomo diritto di soggiorno del cittadino europeo, vada considerata la posizione del cittadino extracomunitario che deve essere iscritto al SSN con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, anche se disoccupato, ma iscritto al Centro per l'Impiego, o in mobilità. Andrà dimostrata l'attività lavorativa del cittadino extracomunitario e la relazione di parentela, sempre con la vivenza a carico.

EUROPEO NON ISCRITTO (codice ENI)

La nota ministeriale del 19.02.2008 di prot. DGRUERI/II/3152/I.3.B/1 detta precisazioni in merito all'erogazione di assistenza sanitaria a cittadini dell'Unione europea dimoranti in Italia che non risultano assistiti dagli Stati di provenienza e che sono privi di copertura sanitaria.

Allo stato attuale, nel territorio veneto risultano presenti cittadini comunitari in condizioni di fragilità sociale ed in stato di indigenza, pertanto privi dei requisiti enunciati all'art. 7 del D.lgs. 6 febbraio 2007, n.30, e di conseguenza non iscrivibili al SSN.

Ai cittadini in questione, qualora richiesta, è comunque assicurata, di fatto, l'assistenza sanitaria urgente ed indifferibile, per la quale si rende necessario attuare modalità di rilevazione e monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogate e relativi oneri economici.

Pertanto, preso atto di quanto enunciato nella citata nota ministeriale, ai cittadini comunitari in argomento devono essere assicurate, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le seguenti prestazioni:

- prestazioni indifferibili ed urgenti ancorché continuative e tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie di medicina preventiva e prestazioni ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva relative
- la tutela della salute dei minori, ai sensi della convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.176;
- la tutela della maternità, all'interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975 n. 405, 22 maggio 1978 n. 194 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998;
- le campagne di vaccinazione;
- gli interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive,

ai sensi della vigente normativa nazionale.

In ordine alla tipologia di prestazioni si chiarisce che

per cure urgenti si intendono *le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.*

per cure essenziali si intendono *le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).*

per tutela della gravidanza e della maternità si intendono ovviamente anche *il ricovero per lo stato di gravidanza e il parto. Relativamente alle modalità di accesso per fruire dell'interruzione volontaria di gravidanza si invitano le strutture erogatrici a verificare e garantire che le relative richieste di interruzione avvengano su preventivo accesso e prescrizione dello specialista ginecologo operante presso il Consultorio Familiare (o altra sede ad hoc individuata in contesto aziendale) e ciò per evidenti finalità di prevenzione e recupero di formazione culturale;*

per tutela della salute del minore si intende una *copertura di portata molto ampia rispetto alle prestazioni indifferibili ed urgenti ancorché continuative che non può tuttavia portare ad una iscrizione obbligatoria al SSR a favore del minore;*

per vaccinazioni si intendono *gli interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni secondo la normativa e nell'ambito della quale sono elencate le vaccinazioni tra i livelli uniformi di assistenza;*

per interventi di profilassi internazionale si intendono *gli interventi previsti (per il dettaglio si rinvia allegato alla D.G.R. n. 4865 del 21.12.1998);*

per profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai si intendono *una serie di interventi che prevedono accertamenti caratterizzati da una finalità di natura preventiva, quindi di grande interesse per la collettività civile, determinati e posti in essere dal centro sanitario che in sede di Azienda ULSS è stato individuato per assumere in carico e monitorare il fenomeno della popolazione immigrata irregolare (per il dettaglio si rinvia al "Protocollo Accertamenti Preventivi" punto "Accertamenti Di Primo Livello" allegato della D.G.R. n. 3264 del 22.07.1996).*

A favore dei suddetti stranieri si applicano infine le disposizioni di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", emanato con DPR 9.10.90 n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si ritiene a riguardo che la previsione esplicitamente richiamata di copertura assistenziale estesa anche agli stati di tossicodipendenza, riconducibile ad un ampio concetto di intervento di medicina preventiva, si giustifichi e sia da condividere non solo in considerazione del recupero e della salute del cittadino comunitario ma anche in funzione di garantire ed assicurare alla collettività dei cittadini italiani la più bassa esposizione possibile a rischi sociali, sempre insiti nel fenomeno della tossicodipendenza considerato nella sua globalità.

Si è rilevata quindi la necessità di monitorare il volume di attività nonché il relativo costo, mediante l'istituzione della tessera sanitaria riportante il codice ENI (Europeo Non Iscritto) che avrà validità annuale esclusivamente sul territorio veneto, rinnovabile in caso di permanenza del cittadino comunitario.

Le relative prestazioni saranno erogate, in analogia con quanto avviene per gli stranieri titolari di tessera sanitaria con codice STP, nelle sedi e con le modalità individuate dalle Aziende ULSS.

Per tali soggetti non ci si può riferire ad una ULSS di residenza, trattandosi di soggetti comunitari non iscritti, neppure rispetto all'Azienda ULSS che attribuisce il codice ENI (attraverso il rilascio della tessera in occasione dell'erogazione della prima prestazione). Ne consegue che si tratta di prestazioni CHE NON VANNO IN MOBILITÀ TRA AZIENDE ULSS TERRITORIALI, fermo restando che gli oneri delle prestazioni sanitarie erogate dall'Azienda Ospedaliera di Padova, dall'Azienda Ospedaliera Integrata Universitaria di Verona, dall'Istituto Oncologico Veneto e dalle Strutture Sanitarie Private Accreditate dovranno essere imputati, nelle poste R, alle rispettive ULSS territoriali, utilizzando gli appositi conti di costo e ricavo.

Le Aziende ULSS avranno il compito di attribuire il codice ENI ai cittadini comunitari dimoranti sul territorio regionale e privi di qualunque copertura sanitaria, secondo le specifiche tecniche sotto enunciate:

ATTRIBUZIONE, VALIDITÀ ED UTILIZZO DEL CODICE ENI

Al momento del rilascio della tessera sanitaria con codice ENI va richiesta, oltre ad un documento di identità, la dichiarazione di indigenza allegata che dovrà essere sottoscritta a cura del soggetto comunitario indigente non iscritto all'anagrafe del Comune, né al SSN, nel momento in cui riceverà la prestazione e dovrà rimanere agli atti delle Aziende ULSS territoriali che hanno attribuito il codice ai fini delle relative registrazioni anagrafiche. A quel punto il codice ENI diventa il documento identificativo dell'utente. Ad ogni rinnovo del codice ENI, previo verifica del sussistere delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio, si dovrà richiedere una nuova dichiarazione di indigenza.

Le prestazioni erogate a cittadini comunitari non iscritti devono necessariamente essere rilevate riportando il codice identificativo dell'utente (cd. codice ENI - Europeo Non Iscritto) strutturato nel modo seguente:

crt. 1-3: sigla ENI;

crt 4-9: codice ISTAT della Regione (050) e dell'Azienda ULSS che ha rilasciato l'identificativo;

crt 10-11: ultime due cifre dell'anno di rilascio (esempio: 11 per l'anno 2011);

crt 12-16: progressivo di rilascio univoco nell'ambito dell'anno e dell'Azienda ULSS che procede all'attribuzione del codice

Il compito di attribuire il codice ENI spetta all'Azienda ULSS territoriale nel cui territorio insiste la struttura che ha erogato al cittadino dell'Unione il primo intervento assistenziale.

L'identificativo come sopra articolato, in ambito regionale ha validità di un anno e in caso di rinnovo dovrà mantenere il codice generato al momento del rilascio. Nel corso del periodo di validità, il codice assegnato dall'Azienda ULSS come sopra identificata dovrà essere utilizzato da tutte le strutture che erogano altre prestazioni al medesimo cittadino comunitario (che esibisce attraverso una tessera il codice identificativo) fermo restando che le prestazioni relative non vanno in mobilità tra Aziende ULSS territoriali. Il codice assegnato deve essere utilizzato sia per la prescrizione su ricettario regionale, sia per la rendicontazione delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate del SSR.

Premesso che i codici ENI da attribuirsi in sede di prima prestazione fanno capo alle Aziende ULSS territoriali, si richiamano le stesse a provvedere all'attribuzione del codice attraverso modalità da individuare attualmente a livello aziendale (si ritengono valide quelle già in uso per il rilascio dei codici STP), in attesa del completamento dell'avvio dell'anagrafe sanitaria regionale con la quale sarà possibile l'emissione del codice ENI attraverso l'apposita funzionalità, già prevista dal sistema, purché riportanti le stesse caratteristiche per i seguenti campi:

- il campo codice individuale dove risulta riportato il codice ENI a 16 caratteri;
- il campo per il nome e cognome che va compilato;
- il campo per il luogo e la data di nascita che va compilato indicando la cittadinanza;
- il campo per il domicilio, che va compilato;
- il campo per la via, che va compilato;
- il campo per la decorrenza che va sempre compilato;
- il campo per la scadenza che va sempre compilato

Nell'ambito della suddetta copertura assistenziale è prevista anche la possibilità di erogare farmaci, la cui erogazione assume rilevanza autonoma ovviamente tutte le volte in cui l'intervento assistenziale non risulti già comprensivo dei farmaci come accade per i ricoveri ospedalieri e per alcuni trattamenti ambulatoriali.

Analogamente a quanto già previsto per i titolari di tessera con codice STP, la prescrizione farmaceutica per i soggetti in argomento, può avvenire su ricettario regionale facendo ricorso alle farmacie convenzionate sul territorio a parità di condizioni col cittadino italiano (pagamento quota fissa). Ne discende che in ambito ULSS, alle relative prescrizioni si provvederà attraverso il medico che opera presso il centro sanitario che a livello aziendale è stato individuato quale centro di riferimento per la presa in carico ed il monitoraggio del fenomeno.

Relativamente alla tipologia dei farmaci prescrivibili, si conferma l'elenco dei farmaci essenziali allegato alla D.G.R. n. 3264/97, con la possibilità per il medico prescrittore, come sopra individuato, nelle more dell'aggiornamento del suddetto elenco, di prescrivere farmaci ulteriori, limitatamente a quelli compresi nella fascia A del Prontuario Farmaceutico Nazionale.

REGIME EROGATIVO

Con riferimento a quanto stabilito dall' art. 35, comma 4 del D.lgs n. 286/98, nei confronti dei cittadini extracomunitari in possesso di codice STP, in base al quale le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa, si dispone che i cittadini comunitari in possesso di codice ENI sono tenuti alla corresponsione delle quote di partecipazione alla spesa (ticket), ad esclusione dei casi di esenzione per gravidanza, per patologia e per evidente stato di invalidità, e comunque ove previsto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

FLUSSI INFORMATIVI

FLUSSO INFORMATIVO AZIENDA OSPEDALIERA/STRUTTURA EROGATRICE (FARMACIA CONVENZIONATA) – AZIENDA ULSS PER LE PRESTAZIONI A CARICO DEL SSRSoggetti interessati:

Aziende Ospedaliere e Presidi privati accreditati

Ambito della rilevazione:

- Prestazioni ospedaliere,
- ambulatoriali quali:
 - prestazioni indifferibili ed urgenti ancorché continuative, e tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative:
 - alla tutela della salute dei minori, ai sensi della convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176;
 - alla tutela della maternità, all'interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975 n. 405, 22 maggio 1978 n. 194 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.
 - alle campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale;
- prestazioni farmaceutiche.

Importo oggetto di richiesta di rimborso:

Importo della prestazione, ovvero importo della prestazione al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa se versata dal cittadino comunitario, nel caso di prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Modalità di rilevazione:

Prestazioni di ricovero ospedaliero (scheda di dimissione ospedaliera):

- rilevazione del codice ENI nel campo "codice sanitario individuale"
- impiego del codice "8" per la variabile "onere della degenza".

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Sono da considerarsi a carico del SSR le prestazioni urgenti ed indifferibili ancorché continuative e quelle riconosciute a tutela della maternità di cui al D.M. 10.10.1998 allegati A, B e C per la cui individuazione si rimanda all'elenco di cui alla nota regionale prot. n. 3122/20253 del 19.02.1999, nonché tutte le prestazioni erogate a favore dei minori fino a compimento della maggiore età, per l'individuazione delle quali si rileva la data di nascita del minore comunitario da un documento identificativo.

Tali prestazioni verranno rendicontate secondo la nota regionale del 26 aprile 2004 prot. n. 283746/50.02.01, e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito il flusso informativo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (flusso SPS).

Per le prestazioni sanitarie non soggette alla partecipazione alla spesa, analogamente con quanto era stato definito tecnicamente per gli stranieri con codice STP, rilevare:

- il codice ENI nel campo "identificativo utente";
- codice "3" nel campo "tipo identificativo utente";
- codice "1" nel campo "posizione utente";
- codice "X01" nel campo "codice esenzione ricetta".

Nel caso venissero erogate prestazioni per le quali la normativa vigente prevede la partecipazione alla spesa, rilevare:

- il codice ENI nel campo “identificativo utente”;
- codice “3” nel campo “tipo identificativo utente”;
- codice “2” nel campo “posizione utente”;

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FARMACEUTICA

Fermo restando che anche queste prestazioni non vanno in mobilità sanitaria, analogamente a quanto sopra previsto per le altre prestazioni finanziate sul fondo del SSR, le ricette dei farmaci andranno addebitate, da parte delle singole farmacie, all’Azienda Ulss nel cui territorio è ubicata la farmacia.

Ai fini del pagamento dovranno essere raggruppate in una mazzetta separata posta alla fine delle ricette relativa all’Azienda Ulss di appartenenza delle farmacie. Pertanto nella distinta riepilogativa mensile appariranno con la dicitura ENI.

FLUSSO INFORMATIVO AZIENDE ULSS/AZIENDE OSPEDALIERE - REGIONE

Tutte le prestazioni erogate con codice ENI, contrariamente a quanto avviene per quelle urgenti e indifferibili, erogate ai titolari di codice STP, che vengono addebitate al Ministero dell’Interno tramite la Prefettura, rimangono a carico dell’Azienda ULSS territoriale.

Sono oggetto di comunicazione all’Amministrazione regionale in particolare:

PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO (PRESTAZIONI OSPEDALIERE URGENTI O COMUNQUE ESSENZIALI E CONTINUATIVE).

La trasmissione avverrà, a cura dell’Azienda ULSS/Azienda Ospedaliera erogatrici le quali utilizzando i tracciati della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) procederanno all’inoltro secondo le ordinarie rispettive modalità operative, utilizzando i tracciati della Scheda di Dimissione Ospedaliera attualmente in uso (Decreto Dirigente Regionale n. 48 del 24.08.2010).

Per la rilevazione valgono le regole seguenti:

- rilevazione del codice ENI nel campo “codice sanitario individuale”
- impiego del codice “8” per la variabile “onere della degenza”.

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

La trasmissione avverrà a cura dell’Azienda ULSS/Azienda Ospedaliera erogatrice le quali utilizzando i tracciati dell’SPS, come sopra descritto.

Per la rilevazione valgono le regole seguenti:

- per le prestazioni sanitarie non soggette alla partecipazione alla spesa, analogamente con quanto era stato definito tecnicamente per gli stranieri con codice STP, rilevare:
 - o il codice ENI nel campo “identificativo utente”;
 - o codice “3” nel campo “tipo identificativo utente”;
 - o codice “1” nel campo “posizione utente”;
 - o codice “X01” nel campo “codice esenzione ricetta”;

Nel caso venissero erogate prestazioni per le quali la normativa vigente prevede la partecipazione alla spesa, rilevare:

- il codice ENI nel campo “identificativo utente”;
- codice “3” nel campo “tipo identificativo utente”;
- codice “2” nel campo “posizione utente”;

ALTRE PRESTAZIONI (FARMACEUTICA, TUTELA DELLA MATERNITÀ E PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE)

Relativamente alle prestazioni sopra citate, in fase di prima applicazione, si chiede di trasmettere trimestralmente un modello riepilogativo alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria sia in formato cartaceo che elettronico (da definirsi), distinto per codice ENI e tipologia di prestazione.

L'Amministrazione regionale si riserva di inviare ulteriori note esplicative a seguito di ulteriori precisazioni che potranno pervenire dal Ministero della Salute o dalla Commissione Europea in merito alla categoria dei cittadini appartenenti all'Unione Europea.

mod. ENI

**DICHIARAZIONE DI INDIGENZA
PER CITTADINI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA DIMORANTI
IN ITALIA CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI INDIGENZA**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____ in _____
(città) (Stato)
domiciliato a _____ in via _____ n. _____

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e dall'art. 495 del codice penale, in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere cittadino comunitario di nazionalità _____
- di non avere i requisiti per richiedere l'iscrizione anagrafica e pertanto di non essere residente in alcun Comune dello Stato italiano
- di essere tuttavia presente stabilmente (periodo superiore a tre mesi) sul territorio italiano
- di non beneficiare di assistenza sanitaria a carico di istituzioni nel Paese di origine
- di non essere in possesso di polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria
- di essere indigente
- di dimorare nel territorio veneto con i seguenti familiari minori o incapaci:

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

RISERVATO ALLA STRUTTURA SANITARIA CHE RILASCIAMO IL CODICE ENI

Denominazione della struttura sanitaria che rilascia il codice ENI – qualifica e nome di chi riceve la dichiarazione _____

Codice ENI assegnato al cittadino comunitario _____

Dichiarazione resa in mia presenza dall'interessato/a identificato/a mediante documento:

tipo _____ numero _____

Luogo e data _____

Timbro dell'Ufficio – Firma del funzionario incaricato
